



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68/2025 del 06/10/2025

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 3925/2025 TAR Campania - Sezione Seconda - R.G. 2220/2025 - Rifugio Agro Aversano S.r.l. (Avv. Costanzo Luciano) / Comune di Afragola e Centrale Unica di Committenza - Agenzia Area Nolana S.p.A..

Il giorno 06/10/2025 alle ore 09:43 e seguenti in Afragola, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ANTONIO PANNONE
BIAGIO CASTALDO
MARIA CARMINA SEPE
ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO
GIUSEPPINA TIGNOLA
FRANCESCO CASTALDO
SARA TRALICE
GIUSEPPE MIGLIORE
FRANCESCO FUSCO
GIUSEPPE AFFINITO
SANTO D'ERRICO
GIANLUCA DI MASO
ARCANGELO AUSANIO

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	
	A
P	
	A
	A
	A

ANTONIO LANZANO
BENITO ZANFARDINO 82
RAFFAELE IAZZETTA
GENNARO GIUSTINO
BENITO ZANFARDINO 76
ANTONIO CAIAZZO
RAFFAELE BOTTA
GIACINTO BAIA
VINCENZO DE STEFANO
ANTONIO IAZZETTA
MARIANNA SALIERNO
CRESCENZO RUSSO

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	

Presenti: 16 Assenti: 9

Assiste: ELISABETTA FERRARA - Segretario Generale

Presiede: BENITO ZANFARDINO 76 - Consigliere Anziano

Verificato il numero legale, BENITO ZANFARDINO 76 - Consigliere Anziano, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 3925/2025 TAR Campania – Sezione Seconda - R.G. 2220/2025 – Rifugio Agro Aversano S.r.l. (Avv. Costanzo Luciano) / Comune di Afragola e Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana S.p.A..

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO che con Sentenza n. 3925/2025 il TAR Campania – Sezione Seconda – pronunciandosi sul ricorso proposto dalla società Rifugio Agro Aversano s.r.l. e recante R.G. 2220/2025 ha condannato il Comune di Afragola *“al pagamento delle spese processuali in favore del Rifugio Agro Aversano S.r.l. che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori e c.u., con attribuzione al difensore antistario”*;

ACQUISITA la proforma fattura dall’Avv. Luciano Costanzo, quale difensore della ricorrente Rifugio Agro Aversano s.r.l.;

RILEVATO che non è avvenuto il versamento del contributo unificato per il deposito del ricorso presso il Tar Campania, come da riscontro prot. n. 38381/2025 dell’Avv. Costanzo;

RICHIAMATI

- l’art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- l’art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all'onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 ha chiarito che grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione e, quindi, non deve sostenere il costo dell'imposta in questione;

RILEVATO che l'Ente Comunale, ai fini dell'individuazione puntuale e precisa della somma da corrispondere in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, ha adempiuto a quanto previsto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 tramite l'acquisizione del pro forma fattura ovvero che la società Rifugio Agro Aversano s.r.l. rientra tra i soggetti passivi IVA, condizione che comporta la corresponsione dell'importo totale al netto dell'Iva;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della sentenza e del proforma fattura dell'importo di **€ 1.196,00** ovvero l'importo al netto dell'IVA

Spese legali – Onorari	€ 1.000,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 150,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 46,00

Totale imponibile	€ 1.196,00
IVA 22%	€ 263,12
Totale documento	€ 1.459,12
Ritenuta acconto 20%	€ 230,00
Netto a pagare	€ 1.229,12

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di **€ 1.196,00** e, pertanto, dovrà essere effettuata apposita prenotazione di spesa;

- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell'alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale;

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori;

TENUTO CONTO che è, altresì, necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di **€ 1.196,00**;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del

responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € **1.196,00**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore Amministrativo

dott.ssa M. Alessandra Celardo

Il DIRIGENTE

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € **1.196,00**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00

Il Dirigente

dott.ssa Alessandra Iroso

Presenti in aula n. 14 consiglieri , assenti n. 11 (A. Pannone, B. Castaldo, G. Tignola, F. Castaldo, F. Fusco, S. D' Errico, G. Di Maso, A. Ausanio, A. Lanzano, R. Iazzetta, A. Iazzetta).

Il consigliere G. Giustino propone l' inversione dei capi concernenti i debiti fuori bilancio.

In particolare, chiede che i capi iscritti ai punti n. 5 e n. 6 dell ' Ordine del Giorno siano anticipati rispettivamente ai punti n. 3 e n. 4 .

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, pone in votazione per alzata di mano l' inversione dei capi.

La proposta viene accolta con 12 voti favorevoli .

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, procede alla trattazione del capo indicato al punto n. 5 dell' Ordine del Giorno, che viene anticipato come terzo capo da discutere.

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 3925/2025 TAR Campania – Sezione Seconda - R.G. 2220/2025 – Rifugio Agro Aversano S.r.l. (Avv. Costanzo Luciano) / Comune di Afragola e Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana S.p.A." . **Proposta n 91 - 2025**

Non essendovi interventi, Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ad oggetto:

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 3925/2025 TAR Campania – Sezione Seconda - R.G. 2220/2025 – Rifugio Agro Aversano S.r.l. (Avv. Costanzo Luciano) / Comune di Afragola e Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana S.p.A." **Proposta n. 91 – 2025.**

Visti i pareri espressi sulla predetta proposta dei Dirigenti dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000.

Visto il parere del Collegio dei Revisori , allegato alla presente proposta. Prt.G. 0052976/2025 - I - 22/09/2025.

Con votazione espressa per appello nominale che riporta il seguente esito:

Presenti in aula n. 12 consiglieri , assenti n. 13 (A. Pannone, B. Castaldo, G. Tignola, F. Castaldo, F. Fusco, S. D' Errico, G. Di Maso, A. Ausanio, A. Lanzano, R. Iazzetta, A. Iazzetta)

	FAV	CONT	AST		FAV	CONT	AST
PANNONE ANTONIO				LANZANO ANTONIO			
CASTALDO BIAGIO				ZANFARDINO BENITO (1982)			
DI MASO A. ANTONIETTA	X			IAZZETTA RAFFAELE			
TIGNOLA GIUSEPPINA				GIUSTINO GENNARO	X		
CASTALDO FRANCESCO				ZANFARDINO BENITO (1976)	X		
TRALICE SARA	X			CAIAZZO ANTONIO	X		
MIGLIORE GIUSEPPE				BOTTA RAFFAELE	X		
SEPE MARIA CARMINA	X			BAIA GIACINTO	X		
FUSCO FRANCESCO				DE STEFANO VINCENZO	X		
AFFINITO GIUSEPPE	X			IAZZETTA ANTONIO			
D'ERRICO SANTO				SALIERNO MARIANNA	X		

Con n. 12 voti favorevoli , n. 13 assenti.

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DELIBERA

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 1.196,00.

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Dirigente la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto per alzata di mano .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con lo stesso esito della votazione precedente.

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, passa alla trattazione del capo successivo all'Ordine del Giorno.

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società StenoType Emilia S.r.l, allegato al presente atto.

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02220/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2025, proposto da Rifugio Agro Aversano S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B678F63515, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della Determinazione n. 532/2025 del 26/03/2025 con la quale il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Afragola ha indetto una procedura aperta per “l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani

vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Afragola (NA) per il periodo di mesi 24..”;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e, quindi, anche: c) del disciplinare di gara; d) del capitolato tecnico e progetto allegati al provvedimento sub e); e) della determina n. 688 del 09.04.2025 del Comune di Afragola con la quale si è provveduto a rettificare il capitolato tecnico e la relazione tecnica del progetto; f) della disposizione n. 174 dell'11.4.2024 adottata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Vista la Determinazione n. 532/2025 del 26/03/2025 con la quale il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Afragola ha indetto una procedura aperta per “l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Afragola (NA);

Rilevato che:

- con determina n. 688 del 09.04.2025 l'Amministrazione ha provveduto alla rettifica del capitolato tecnico e della relazione tecnica del progetto, prevedendo che “il canile di ricovero dovrà essere ubicato ad una distanza massima, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza, non superiore a Km 20 misurati dalla sede dell'Amministrazione Comunale di Afragola”;
- l'art. 6.3 del disciplinare ha previsto, tra i requisiti di “capacità tecnica e professionale”, che i partecipanti siano proprietari o abbiano la disponibilità “di una

struttura adibita a rifugio cani conforme ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico....il canile di ricovero dovrà essere ubicato ad una distanza massima, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza, non superiore a Km 20 misurati dalla sede dell'Amministrazione Comunale di Afragola; la predetta distanza deve essere dimostrata attraverso la piattaforma www.viamichelin.it”;

Rilevato che la ricorrente, con ricorso notificato il 24.4.2025, ha impugnato le clausole della lex specialis in quanto preclusive della partecipazione ai concorrenti non abbiano la disponibilità di un canile sito a meno di 20 km di distanza dalla sede del Comune, tenuto conto che il Codice dei contratti non contempla le clausole territoriali tra quelle escludenti ma solo premiali;

Rilevato che in data 30.04.2025, con provvedimento 835/2025, la procedura di gara è stata annullata in autotutela dal Comune tenuto espressamente conto delle ragioni di cui al ricorso presentato dalla ricorrente;

Ritenuto che, come anche affermato dal Comune, con l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato in capo alla ricorrente non residua alcuna utilità concreta perseguibile in via giudiziale, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio, che quindi va dichiarato improcedibile ma con spese a carico del Comune, per evidente soccombenza virtuale, in quanto l'annullamento origina dalle censure della ricorrente di cui al ricorso, essendo irrilevante che il deposito del gravame sia avvenuto il 6.5.2025, posto che il Comune avrebbe potuto notificare la società dell'annullamento laddove si è limitata alla pubblicazione della delibera sull'Albo;

Rilevato altresì che nella memoria difensiva gli avvocati del Comune, in violazione del principio di leale collaborazione, hanno insistito per la reiezione del ricorso con vittoria di spese, diritti e onorari, nonostante abbiano poco prima affermato che la decisione del ricorso è priva di utilità per la ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

improcedibile.

Condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese processuali in favore del Rifugio Agro Aversano S.r.l., che liquida in euro 1000,00 oltre accessori di legge e c.u., con attribuzione al difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

Daria Valletta, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

Avv. Luciano Costanzo
Piazza G. Marconi n. 18, 81031 - Aversa
Via Riviera di Chiaia - Napoli
tel. fax. 0813992321
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

Ricorre la società “**Rifugio Agro Aversano s.r.l.**”, in persona del legale rapp.te p.t. Michele Falco, con sede in Parete alla via V. Bellini n. 36, P.IVA 02927210613, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale in calce, dall’avv. Luciano Costanzo, C.F. CSTLCN78D11F839R (che indica per le comunicazioni telematiche i seguenti recapiti: fax 0818150008, pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it) con il quale elett.te domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Afragola, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., con sede in Afragola alla Piazza Municipio n. 1, pec: “*protocollo@pec.comune.afragola.na.it*”

RESISTENTE

Nonché

Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Camposano alla via Trivice D’ossa n. 28, pec: *agenziaareanolana@pec.it*;

RESISTENTE

*** * * * ***

per l’annullamento, previa sospensione

a) della Determinazione n. 532/2025 del 26/03/2025 con la quale il Dirigente

del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Afragola ha indetto una procedura aperta per *“l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell’ambito del territorio del Comune di Afragola (NA) per il periodo di mesi 24..”*; **b)** di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e, quindi, anche: **c)** del disciplinare di gara; **d)** del capitolato tecnico e progetto allegati al provvedimento sub **e)**; **e)** della determina n. 688 del 09.04.2025 del Comune di Afragola con la quale si è provveduto a rettificare il capitolato tecnico e la relazione tecnica del progetto; **f)** della disposizione n. 174 dell’11.4.2024 adottata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana.

FATTO

1. La società ricorrente da oltre un decennio svolge per conto di enti pubblici il servizio di cura, mantenimento e pensione per cani.

Allo stato, ha diversi contratti in corso per il servizio di ospitalità e custodia dei cani randagi catturati dalle ASL Competenti sul territorio di svariati comuni, ed è titolare di tre canili, due siti nel Comune di Giugliano ed uno nel Comune di Mondragone (cfr. doc. n. 4, 4.1, 5, 5.1).

2. Con determina a contrarre n. 532/2025 del 26/03/2025 il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Afragola ha indetto una procedura aperta per *“l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell’ambito del territorio del Comune di Afragola (NA) per il periodo di mesi 24..CIG B678F63515”* per un importo presunto pari ad € 254.040,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Lo svolgimento della procedura di gara è stato poi demandando alla Centrale unica di committenza dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA (CUC) (doc. n. 1).

3. Per quanto di interesse, con determina n. 688 del 09.04.2025 l'Amministrazione ha provveduto alla rettifica del capitolato tecnico e della relazione tecnica del progetto, prevedendo che *“il canile di ricovero dovrà essere ubicato ad una distanza massima, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza, non superiore a Km 20 misurati dalla sede dell'Amministrazione Comunale di Afragola”*.

Analogamente, l'art. 6.3 del disciplinare ha previsto, tra i requisiti di *“capacità tecnica e professionale”*, che i partecipanti siano proprietari o abbiano la disponibilità *“di una struttura adibita a rifugio cani conforme ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico....**il canile di ricovero dovrà essere ubicato ad una distanza massima, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza, non superiore a Km 20 misurati dalla sede dell'Amministrazione Comunale di Afragola**; la predetta distanza deve essere dimostrata attraverso la piattaforma www.viamichelin.it”*.

4. La ricorrente è titolare, tra gli altri, di un canile sito nel Comune di Giugliano, conforme ai requisiti di legge e regolarmente autorizzato, che tuttavia si trova ad una distanza di 20,5 Km dalla sede del Comune di Afragola, sicché le è precluso partecipare alla gara.

5. Ebbene il bando, il disciplinare ed il capitolato tecnico, nella parte in cui hanno prescritto quale requisito di partecipazione la disponibilità di una struttura ad una distanza non inferiore a 20 km dal territorio comunale, sono illegittimi, oltre che gravemente lesivi per gli interessi della ricorrente, e

vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ART. 94, 95 e 100 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO.

1. Il bando impugnato è palesemente illegittimo nella parte in cui preclude la partecipazione ai concorrenti non abbiano la disponibilità di un canile sito a meno di 20 km di distanza dalla sede del Comune.

Ma procediamo per gradi.

2. La questione delle cosiddette “*clausole territoriali*” è stata a più riprese affrontata dalla giurisprudenza e già nel previgente codice (ex plurimis Cons. St., V, 605/2019; Cons. St., V, 2238/2017; Delibera ANAC 1142/2018), era considerato “*illegittimo il requisito di partecipazione condizionato da una clausola territoriale, in quanto quest’ultima era ritenuta limitativa della concorrenza e della par condicio competitorum, anche se prevista nell’ambito degli affidamenti sotto soglia comunitaria*”.

E lo stesso Consiglio di stato aveva a più riprese chiarito che: “*La clausola di territorialità che impone agli operatori economici di possedere una sede operativa in un dato ambito territoriale, quale requisito di partecipazione alla gara e non come modalità di esecuzione del contratto o criterio di valutazione dell’offerta, è illegittima per violazione dei principi di libera concorrenza, massima partecipazione e parità di trattamento.*” (Consiglio di

Stato, Sez. V, n. 3147/2019).

Più di recente, si è efficacemente affermato che **“sulla questione della legittimità delle clausole della lex specialis che prescrivono requisiti di partecipazione alla gara correlati ad elementi di localizzazione territoriale, o che ad essi attribuiscono un maggior punteggio in sede di valutazione delle offerte, la giurisprudenza ha avuto modo, anzitutto, di precisare che il criterio della territorialità è illegittimo qualora sia posto come requisito di partecipazione, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor participationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio ritenersi irragionevole”** (TAR Calabria, 901/2021; TAR D’Aosta, n. 44/2018).

2.1 Nell’ambito del nuovo codice, per altro, i requisiti di partecipazione sono tassativi ed eventualmente integrabili prevalentemente in ottica pro-concorrenziale. Ed infatti:

- l’art. 100, comma 12, d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti richiedono i requisiti di partecipazione previsti esclusivamente dall’art. 100 stesso, dall’art. 102 d.lgs. 36/2023 o da leggi speciali;

- l’art. 10 co. 3 d.lgs. 36/2023 prevede **“Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere**

economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese".

Al contrario, le clausole territoriali, disciplinate dal citato art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023 - che definisce i criteri aggiudicazione degli appalti pubblici – sono esclusivamente previste quale requisito premiale, in quanto volte “a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento” compatibilmente “con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.

In conclusione, “allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell'ambito dell'evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, **la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione.**” (cfr. ex multis, Delibera ANAC N. 1/2024, Adunanza del 10.1.2024)

2. Ebbene, nel caso di specie, il Comune ha giustificato l'inserimento nel bando della cosiddetta clausola di territorialità “per consentire agevolmente la vigilanza da parte del personale addetto e facilitare le visite al canile da

parte degli utenti interessati”

Tuttavia, in base ai principi sopra espressi, le esigenze di “*prossimità ambientale*” paventate dal Comune non possono sicuramente prevalere sui principi di concorrenzialità e massima partecipazione, con la conseguenza che una clausola siffatta poteva essere legittimamente inserita l “*quale criterio premiale*” dell’offerta e non certo quale requisito di capacità tecnica necessario per partecipare alla gara.

Il tutto senza considerare che il canile di cui è proprietaria la ricorrente si trova ad una distanza 20,5 km dalla sede comunale, e cioè ad una distanza di 500 m superiore a quella prescritta dal lex specialis, sicché la sua esclusione dalla gara sarebbe davvero paradossale.

Sotto tale profilo, quindi, il bando ed il disciplinare sono sicuramente illegittimi e come tale andranno annullati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso.

Quanto al danno grave ed irreparabile, è di tutta evidenza il grave pregiudizio subito dalla ricorrente.

Nella denegata ipotesi, in cui, non venissero sospesi i provvedimenti impugnati, la società si vedrebbe definitivamente preclusa la possibilità di concorrere per ottenere l’affidamento del servizio di ospitalità dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale.

Si tratta, quindi, di evitare le deleterie ed irreversibili conseguenze che potrebbero discendere dall’attesa della decisione della causa nel merito

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e s.m. si dichiara che la presente controver-

Avv. Luciano Costanzo
Piazza G. Marconi n. 18, 81031 - Aversa
Via Riviera di Chiaia - Napoli
tel. fax. 0813992321
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

sia è di valore inferiore ad € 500.000,00 ed in coerenza si provvede al pagamento del contributo unificato nella misura di € 4000,00.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso con attribuzione delle spese al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Avv. Luciano Costanzo



Firmato digitalmente da:

COSTANZO LUCIANO

Firmato il 24/04/2025 10:05

Seriale Certificato: 203719897487149529

Valido dal 06/10/2023 al 04/10/2026

Namirial CA Firma Qualificata

LUCIANO COSTANZO
avvocato

Proforma di fattura		Data di emissione: 8.9.2025
Emittente: Avv. Luciano Costanzo, nato a Napoli il 11.04.1978		Destinatario: Rifugio Agro Aversano s.r.l.
Indirizzo: Via Botticelli n. 25 – 81031 Aversa		Indirizzo: Via Bellini n. 36
P.ta I.V.A.: 03138680610	C.F.: CSTLCN78D11F839R Pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it	P.IVA : IT02927210613 C.D. T04ZHR3
Oggetto: Giudizio R.G. n. 2220/2025 innanzi il TAR Campania di Napoli. Rifugio Agro Aversano s.r.l. c/ Comune di Afragola. Liquidazione spese e competenze legali riconosciute con sentenza n. 3925/2025 emessa il 22.5.2025, escluso contributo unificato.		
VOCI		IMPORTI
Diritti ed Onorari		€ 1.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)		€ 150,00
C.P.A. 4%		€ 46,00
Totale imponibile		€ 1.196,00
IVA 22% su Imponibile		€ 236,12
Totale documento		1459,12
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)		€ 230,00
TOTALE PROFORMA		€ 1.229,12

Coordinate bancarie:

Banca: Intesa San Paolo -Filiale: Aversa 01 – conto n. 1000/14090

IBAN: IT80L030697479510000014090

**COMUNE DI AFRAGOLA***(Città Metropolitana di Napoli)***COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Allegato al verbale n. 153 del 19/09/2025**

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. Seconda, Sentenza n. 3925/2025 – R.G. n. 2220/2025 pubblicata il 22/05/2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 17/09/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 91 del 16/09/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta sentenza, il Tar Campania Sez. II ha accolto il ricorso proposto dalla società **Rifugio Agro Aversano s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, per l'annullamento della determinazione n. 532/2025 del 26/03/2025 con cui il Dirigente del Corpo Polizia Municipale del comune di Afragola ha indetto una procedura aperta per "l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Afragola (NA) per il periodo di mesi 24, altresì ha condannato il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge e c.u., ovvero rimborso forfettario (15%) per euro 150,00, CPA (4%) per euro 46,00 ed IVA (22%) per euro 263,12. L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 1.196,00** da riconoscere al ricorrente vittorioso e per esso al suo legale antistatario, al netto dell'IVA in quanto la parte vittoriosa, società Rifugio Agro Aversano s.r.l., rientra tra i soggetti passivi IVA, condizione che comporta la corresponsione dell'importo totale al netto dell'IVA. Risulta acquisito il documento fiscale proforma emesso dall'avvocato in favore della parte vittoriosa.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal TAR con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 16/09/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 17/09/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 1.196,00** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino



Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 — Sentenza n. 3925/2025 TAR Campania — Sezione Seconda - R.G.2220/2025 — Rifugio Agro Aversano S.r.l. (Avv. Costanzo Luciano) / Comune di Afragola e Centrale Unica di Committenza — Agenzia Area Nolana S.p.A. - Prop. n. 91/2025.

CONSIGLIERE ANZIANO

Il punto così lo diamo per letto e si propone al Consiglio Comunale di votare di riconoscere ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A) legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivo 1.196; di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione e finanziario 2025; di demandare al componente responsabile la predisposizione dei conseguenti atti in impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento; di trasmettere la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi... quattro disposta all'articolo 23, comma 5 e della legge 27.12.2002, numero 289; di dichiarare...

Votiamo? Mettiamo a voto?

CONS. GIUSTINO GENNARO

Sì, per appello nominale.

CONSIGLIERE ANZIANO

Per appello nominale.

Il Consigliere Anziano procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione:

Pannone	Antonio	Assente
Castaldo	Biagio	Assente
Di Maso	Assunta Antonietta	Favorevole
Tignola	Giuseppina	Assente
Castaldo	Francesco	Assente
Tralice	Sara	Favorevole
Migliore	Giuseppe	Assente
Sepe	Maria Carmina	Favorevole
Fusco	Francesco	Assente
Affinito	Giuseppe	Favorevole
D'Errico	Santo	Assente
Di Maso	Gianluca	Assente
Ausanio	Arcangelo	Assente
Lanzano	Antonio	Assente
Zanfardino	Benito (1982)	Assente



lazzetta	Raffaele	Assente
Giustino	Gennaro	Favorevole
Zanfardino	Benito (1976)	Favorevole
Caiazzo	Antonio	Favorevole
Botta	Raffaele	Favorevole
Baia	Giacinto	Favorevole
De Stefano	Vincenzo	Favorevole
lazzetta	Antonio	Assente
Salierno	Marianna	Favorevole
Russo	Crescenzo	Favorevole

CONSIGLIERE ANZIANO

Con 12 voti favorevoli e 13 assenti la proposta viene approvata.

Votiamo l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

CONSIGLIERE ANZIANO

Con la stessa votazione, si delibera il capo.



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 3925/2025 TAR Campania - Sezione Seconda - R.G. 2220/2025 - Rifugio Agro Aversano S.r.l. (Avv. Costanzo Luciano) / Comune di Afragola e Centrale Unica di Committenza - Agenzia Area Nolana S.p.A..

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 16/09/2025



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 3925/2025 TAR Campania - Sezione Seconda - R.G. 2220/2025 - Rifugio Agro Aversano S.r.l. (Avv. Costanzo Luciano) / Comune di Afragola e Centrale Unica di Committenza - Agenzia Area Nolana S.p.A..

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 17/09/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Consigliere Anziano
BENITO ZANFARDINO 76

Segretario Generale
ELISABETTA FERRARA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 17/10/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 06/10/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).